

COMUNE DI FALCADE

REGOLAMENTO SUL REFERENDUM CONSULTIVO

(Approvato con delibera di CC n. 6 del 21.03.2012)

ART. 1 - FORMA DEL REFERENDUM

1. Il presente regolamento disciplina i referendum comunali, istituti di partecipazione popolare, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, in particolare dall'articolo 8, e dall'articolo 12 dello Statuto comunale.
2. Il Comune prevede l'uso del referendum come strumento di verifica ed orientamento dell'attività amministrativa.
3. Il referendum a carattere consultivo deve riguardare questioni di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significative nei confronti dell'opinione pubblica.
4. L'istituto del referendum può essere attivato nei confronti di tutta la popolazione o per la consultazione di una parte della popolazione, insediata su un ambito delimitato del territorio comunale, quando l'oggetto riguarda esclusivamente quella zona ed i suoi abitanti ed il pronunciamento richiesto non è suscettibile di produrre effetti che si estendono all'intera comunità. In quest'ultimo caso l'ambito della consultazione deve essere ben definito.

ART. 2 – FINALITÀ

1. Con la consultazione referendaria i cittadini elettori del Comune esprimono le loro volontà ed orientamenti in merito a temi, iniziative, piani, programmi e progetti di interesse generale della comunità.
2. Il referendum consultivo deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale, eccettuate quelle espressamente non ammesse dall'articolo 12 dello Statuto comunale.

ART. 3 – DATA DI EFFETTUAZIONE DEL REFERENDUM

1. In ciascun anno solare può essere svolta una sola consultazione referendaria, con non più di quattro quesiti, in una giornata di domenica non coincidente con altre tornate elettorali comunali o provinciali, tra il primo ottobre e il trentuno maggio.
2. La data per l'effettuazione del referendum è stabilita dal Sindaco almeno 60 giorni prima della giornata di consultazione, sentiti a seconda dell'iniziativa, i capigruppo consiliari o i comitati promotori dei referendum.
3. Il referendum non può essere tenuto quando il Consiglio Comunale è sospeso dalle sue funzioni o sciolto.
4. Per un periodo di almeno cinque anni dallo svolgimento di un referendum non è ammessa la proposizione di un altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.

ART. 4 – INIZIATIVA REFERENDARIA

1. Il referendum è indetto dal Sindaco a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale o richiesto dal quindici per cento di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. L'iniziativa del referendum consultivo viene assunta dal Consiglio Comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.
3. La delibera contenente il quesito referendario deve essere assunta dal Consiglio con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
4. La proposta di deliberazione del Consiglio deve essere corredata dal preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum predisposto dal Responsabile dell'Area Contabile con la collaborazione di tutti gli uffici che saranno impegnati nella consultazione, oltre che dal parere di regolarità del medesimo Responsabile dell'Area Contabile.
5. La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio comunale stabilisce il testo del quesito (o dei

quesiti) da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco.

6. Nel caso in cui il referendum sia limitato ad una parte della popolazione, la deliberazione del Consiglio deve precisare anche la relativa delimitazione territoriale.

7. Le modalità per l'esercizio dell'iniziativa referendaria sono stabilite dal presente Regolamento.

ART. 5 – INIZIATIVA DEI CITTADINI

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum procedono con la sottoscrizione autenticata di almeno cinquanta cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Falcade alla costituzione di un comitato di promotori, composto da 5 di essi, ed alla definizione del quesito o dei quesiti che dovranno formare oggetto del referendum conferendo al Comitato il compito di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore che ne assume la rappresentanza.

2. Il Comitato comunica al Sindaco l'avvio del procedimento con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione e ne deposita copia nella segreteria comunale. Il testo del quesito (o dei quesiti) da sottoporre a consultazione, deve essere chiaro ed univoco.

3. Il Sindaco, entro venti giorni dal ricevimento degli atti, costituisce e convoca la Commissione per il referendum composta dal Sindaco, o un suo delegato che la presiede, dal Segretario Comunale e dall'Ufficiale Elettorale. La Commissione, dopo aver verificato, con apposito verbale, la regolarità della costituzione del comitato, dovrà esprimere il proprio parere sulla regolarità e sulla ammissibilità della richiesta referendaria. Ove ritenga necessarie modifiche al quesito per renderlo chiaro ed univoco, può procedere ad una riformulazione tecnica in contraddittorio con il coordinatore del comitato dei promotori. La decisione è comunicata al coordinatore del comitato entro dieci giorni dalla data di convocazione della Commissione.

4. Il comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione in numero non inferiore al quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Falcade (quantificati in relazione all'ultimo verbale dell'Ufficiale Elettorale). Nel caso in cui la consultazione referendaria sia limitata ad una parte della popolazione, il numero minimo dei presentatori è determinato rispetto agli iscritti nelle sezioni elettorali comprese nella delimitazione. Le firme possono essere raccolte in numero superiore a quello minimo richiesto, ma non oltre il 25% dello stesso.

5. Le firme di presentazione della richiesta di referendum sono apposte su appositi moduli formato protocollo ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni foglio la dicitura " Al Comune di Falcade - Richiesta Referendum consultivo" e l'indicazione completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli, prima di essere messi in uso, sono presentati alla segreteria comunale che li valida apponendo il timbro del Comune ed il numero progressivo all'inizio di ciascun foglio. Per le consultazioni referendarie limitate ad una parte della popolazione le firme di presentazione devono essere apposte da iscritti nelle sezioni elettorali comprese nella delimitazione.

6. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma debbono essere indicati in modo chiaro e leggibile cognome, nome, luogo e data di nascita del sottoscrittore, indirizzo e modalità di riconoscimento. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, dal Segretario Comunale, da un funzionario comunale incaricato dal Sindaco, da un Consigliere Comunale di Falcade e da ogni altro pubblico ufficiale indicato dalla legge. Le autenticazioni possono essere anche collettive e, se effettuate dal Segretario Comunale, da un funzionario comunale incaricato dal Sindaco o da un Consigliere Comunale sono esenti da spese. I Consiglieri Comunali autenticano le firme che vengono raccolte in sedi diverse dagli uffici comunali.

7. La richiesta di referendum, corredata dalle prescritte firme, deve essere depositata presso la segreteria del Comune entro le ore 13.00 del sessantesimo giorno successivo dalla comunicazione della decisione di cui al comma 3. Qualora tale termine scada in giornata festiva è prorogato alla medesima ora del giorno seguente non festivo. I presentatori debbono dichiarare il numero delle firme raccolte. Il Segretario comunale dispone la verifica da parte dell'Ufficio Elettorale, della iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune.

8. Il Sindaco, entro venti giorni dal ricevimento degli atti, convoca la Commissione per il

referendum. La Commissione dopo aver verificato che le firme di presentazione siano tutte autenticate, il numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo previsto dal comma 4 del presente articolo e la loro iscrizione nelle liste elettorali del Comune, esprimerà la propria decisione, con apposito verbale, entro 30 giorni dalla convocazione e la comunicherà tempestivamente al Sindaco, che ne darà comunicazione al rappresentante del Comitato.

9. Il Sindaco, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa ed acquisito l'attestazione della copertura finanziaria, entro 20 giorni dall'acquisizione del verbale della Commissione, provvede a convocare il Consiglio Comunale per l'approvazione e l'adozione dei provvedimenti di competenza. La decisione del Consiglio Comunale è comunicata dal Sindaco al rappresentante del Comitato entro venti giorni dalla adozione della deliberazione.

10. Il Consiglio Comunale adotta i provvedimenti di sua competenza con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. L'atto deliberativo contiene il richiamo agli atti e documenti di cui alla procedura prevista dal presente articolo, il testo esatto e non modificabile del quesito o dei quesiti, l'eventuale indicazione del limite territoriale e l'incarico al Sindaco di indire il referendum.

ART. 6 – PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

1. Il procedimento per le votazioni referendarie è improntato a criteri di semplicità ed economicità.

2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

3. La consultazione referendaria sarà valida se ad essa avrà preso parte la maggioranza degli iscritti nelle liste elettorali del Comune. Per le consultazioni limitate ad una parte degli elettori, tale rapporto percentuale è riferito agli iscritti nelle liste delle sezioni comprese nella delimitazione.

4. La ripartizione del Comune in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunioni sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. 20 marzo 1967 n. 223 e successive modificazioni. La Giunta, con propria valutazione, sentito il Segretario Comunale, può decidere di accorpate le sezioni elettorali e di stabilire i luoghi che devono ospitare i seggi tenuto conto del numero di referendum da svolgersi contemporaneamente.

5. Tutti gli adempimenti relativi al referendum sono di competenza dell'Ufficio elettorale del Comune.

6. La Commissione di cui all'art. 5 verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della legge, dello statuto e del presente regolamento.

ART. 7 – INDIZIONE DEL REFERENDUM

1. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco che dà esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale.

2. Il provvedimento, che deve contenere in allegato il fac-simile della scheda di votazione, è adottato dal Sindaco almeno 60 giorni prima della data della votazione, stabilita con le modalità di cui al precedente articolo 5.

3. Copia del provvedimento di indizione viene inviata dal Sindaco al coordinatore del comitato promotore del referendum di iniziativa popolare, alla Commissione del referendum e al Segretario Comunale. Il Sindaco curerà di informare il Prefetto dell'indizione del Referendum inviandone copia del provvedimento.

4. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati i manifesti nei quali è precisato:

il testo dei quesiti sottoposti a referendum;

il giorno, il luogo e l'orario della votazione;

le modalità della votazione;

il quorum dei partecipanti per la validità del referendum.

5. Nel caso il referendum riguardi più quesiti, il manifesto lo deve chiaramente precisare riportando distintamente i quesiti relativi, nell'ordine della loro ammissione da parte del Consiglio Comunale, con una veste grafica che consenta di individuare esattamente ciascuno di essi.

6. Il manifesto è affisso, negli appositi spazi, in numero di copie tale da poter essere notato dalla popolazione residente sia nei centri abitati sia nelle contrade. L'affissione dei manifesti viene effettuata entro il 45° giorno precedente la data della votazione e viene integrata per i manifesti

defissi, distrutti o non leggibili, entro il 10° giorno precedente la data suddetta.

7. Almeno due copie del manifesto sono affisse nella parte riservata al pubblico dei locali destinati ai seggi il giorno della votazione.

8. Quando la consultazione comprende un referendum limitato ad una parte della popolazione, nel manifesto sono indicate le sezioni alle quali appartengono gli elettori che parteciperanno alla votazione. Nel caso in cui la consultazione abbia luogo solo per il referendum, limitato, le forme di pubblicità di cui al presente articolo sono effettuate nel territorio interessato ed in relazione alle sezioni elettorali nelle quali avrà luogo la votazione.

ART. 8 – CHIUSURA DELLE OPERAZIONI REFERENDARIE

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, il Sindaco, previo parere della Commissione di cui all'articolo 5, segnala tale circostanza al comitato dei promotori e convoca d'urgenza il Consiglio Comunale, se necessario con preavviso di sole 24 ore, per deliberare la revoca del referendum. La delibera di revoca è valida se riporta il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune. La revoca può intervenire non oltre il decimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento del referendum.

2. Entro 5 giorni dalla data dell'adozione della deliberazione di revoca del Consiglio Comunale il Sindaco dà avviso alla popolazione della chiusura delle operazioni referendarie.

3. Previo parere della Commissione di cui all'articolo 5 il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, sospende l'iter di svolgimento del referendum in caso di impedimenti oggettivi temporanei.

ART. 9 – ORGANIZZAZIONE

1. L'organizzazione generale e la direzione delle operazioni referendarie spetta la Segretario Comunale il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei Responsabili di Area.

2. Il Segretario Comunale predispone tempestivamente il calendario di tutte le operazioni elettorali e una direttiva per gli uffici comunali, contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni attribuite.

ART. 10 – UFFICI DI SEZIONE

1. Ciascun ufficio di sezione per il referendum è composto dal presidente, da tre scrutatori, dei quali uno a scelta del presidente assume l'ufficio di vice-presidente, e da un segretario.

2. Possono essere istituiti seggi speciali per i ricoverati in ospedali e case di cura ai sensi dell'art. 9 della L. 23.4.1976 n. 136 o seggi volanti ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 361/1957.

3. Tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, in analogia a quanto previsto dagli articoli 2 e 7 della legge n. 53 del 21.3.1990 l'Ufficiale Elettorale procede in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con avviso affisso all'albo comunale, al sorteggio per la designazione dei presidenti delle sezioni elettorali, attingendo nell'apposito albo in deposito presso l'ufficio elettorale. Nella stessa seduta si procede al sorteggio per ogni sezione elettorale di tre nominativi per la nomina a scrutatore, compresi nell'albo di cui alla citata legge. I Presidenti provvedono alla nomina del segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti richiesti.

4. Ai componenti dell'ufficio di sezione è corrisposto un onorario nella stessa misura stabilita per i referendum nazionali in vigore al momento del referendum. Nel caso di accorpamento di più sezioni elettorali, l'onorario è aumentato del 25%.

ART. 11 – ORGANIZZAZIONE ED ORARIO DELLE OPERAZIONI

1. Ciascun seggio si costituisce il giorno antecedente quello fissato per la votazione, alle ore 16.00. Nel giorno fissato per la votazione, invece, il seggio si riunisce alle ore 7.30 e le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8,00 e terminano alle ore 20.00. Dopo tale orario sono ammessi a

votare solo gli elettori a quel momento presenti in sala. Il giorno antecedente le operazioni di voto gli incaricati del Comune provvedono a consegnare ai Presidenti tutto il materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.

2. I seggi sono allestiti e arredati adeguatamente a cura del Comune, possibilmente non interferendo con l'attività scolastica, utilizzando, ove possibile, strutture idonee in disponibilità anche momentanea del Comune.

3. Alle operazioni di voto e scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante dei promotori del referendum e un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio Comunale, designato dal Capo gruppo con apposito atto.

4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di diverso colore per ogni quesito referendario, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui alla normativa statale. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di Sezione, incluso il Segretario. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal Presidente. Le operazioni di voto hanno inizio non appena compiute le operazioni di vidimazione.

5. Hanno diritto di voto tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Falcade, residenti e A.I.R.E. Per poter essere ammessi al voto ciascun elettore deve esibire la tessera elettorale rilasciata ai sensi del D.P.R. 08.09.2000 n.299, unitamente ad un documento di identificazione. Il presidente di seggio detiene le liste degli elettori votanti.

6. Al termine della votazione, qualora il referendum preveda non più di un quesito iniziano immediatamente le operazioni di scrutinio fino alla conclusione. In caso di più di un quesiti, i seggi vengono chiusi al termine della votazione e lo scrutinio ha luogo con inizio alle ore 8,00 del giorno successivo. terminate le operazioni di scrutinio, il materiale, chiuso in plichi sigillati, viene recapitato direttamente dal presidente di seggio o da un suo delegato all'ufficio elettorale del Comune. Qualora il seggio elettorale sia uno solo il presidente, ultimato lo scrutinio, proclama il risultato.

ART. 12- DETERMINAZIONE DEI RISULTATI DEL REFERENDUM

1. Nel caso in cui i seggi elettorali siano più di uno, presso la sede comunale è costituito l'ufficio per il referendum composto dai componenti dell'ufficio elettorale della prima sezione, coadiuvato dal personale comunale, se occorre.

2. L'ufficio si riunisce entro le ore 15.00 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto, dopo aver ricevuto i plichi delle sezioni elettorali contenenti i verbali e le tabelle di scrutinio, e provvede per ciascun referendum:

- a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constatare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione;
- a riassumere i voti delle varie sezioni, a determinare e a proclamare i risultati del referendum.

3. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.

4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio del referendum viene redatto apposito verbale in due esemplari dei quali uno consegnato al Sindaco ed uno all'ufficio comunale elettorale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati.

5. Il Sindaco trasmette subito la documentazione alla Commissione comunale per il referendum la quale, in adunanza da tenersi entro tre giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sui reclami relativi alle operazioni di scrutinio, verificando, ove lo ritenga necessario anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati la Commissione procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi dei referendum. La Commissione, conclusi i lavori trasmette immediatamente i verbali dell'adunanza al Sindaco.

6. Il Sindaco provvede, entro 5 giorni dal ricevimento dei verbali della Commissione per il referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione:

- ai cittadini mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed avvisi alla popolazione da esporsi nei luoghi pubblici;
- al comitato promotore dei referendum.

7. Ai Capi gruppo consiliari verrà inviata una copia del verbale di proclamazione dei risultati o della Commissione dei referendum.
8. Copia dei verbali delle operazioni dell'ufficio centrale e dell'adunanza della Commissione per i referendum viene pubblicata all'albo pretorio on line comunale per 15 giorni.
9. Gli atti della consultazione elettorale sono conservati e custoditi negli uffici comunali per tre anni. Dopo tale periodo i verbali dei seggi elettorali e della Commissione per il referendum verranno conservati mentre il restante materiale potrà essere scartato con le normali procedure.

ART. 13 - DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA MEDIANTE MANIFESTI

1. La propaganda relativa ai referendum è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati viene consentita, in eguale misura, ed esclusivamente negli spazi appositamente allestiti, ai gruppi consiliari comunali ed ai comitati dei promotori del referendum che ne fanno esplicita richiesta entro trentaquattro giorni dalla indizione del referendum alla segreteria comunale.
3. Ciascun richiedente potrà aver assegnato non più di due spazi di m. 0,80x1,00. Gli spazi saranno individuati e delimitati in base al numero dei richiedenti, con delibera di Giunta in analogia alla normativa statale. Negli appositi spazi ciascun assegnatario potrà consentire l'affissione di manifesti a gruppi fiancheggiatori, dandone avviso al Comune.
4. Entro il trentesimo giorno precedente a quello della votazione il Sindaco comunica ai richiedenti gli spazi concessi con indicazione dell'esatta ubicazione.

ART. 14 – ALTRE FORME DI PROPAGANDA. DIVIETI E LIMITAZIONI

1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 24 aprile 1975, n. 130, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici, si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare e ai comitati promotori del referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previste dalle norme suddette.
2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le stesse limitazioni e divieti di cui all'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 24 aprile 1975 n. 130.

ART. 15 – PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Sindaco convoca il Consiglio Comunale nella prima seduta utile, e comunque entro quattro mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione, per la discussione dello stesso esito.
2. Qualora il referendum sia stato indetto per iniziativa del Consiglio Comunale ed abbia avuto esito positivo, il Consiglio stesso adotta le deliberazioni conseguenti, dando corso alle iniziative e provvedimenti sui quali aveva chiesto il pronunciamento popolare.
3. Quando il referendum sia stato indetto per iniziativa popolare ed abbia avuto esito positivo, il Consiglio Comunale adotta motivate deliberazioni conseguenti all'oggetto della consultazione, determinando le modalità per l'attuazione del risultato del referendum.
4. Le proposte e gli intendimenti espressi dai cittadini attraverso la consultazione referendaria che ha ottenuto la maggioranza dei consensi costituiscono priorità che il Consiglio Comunale comprende nei suoi programmi, decidendo gli indirizzi politico amministrativi per la loro attuazione nei tempi che risulteranno necessari per le esigenze organizzative e per il reperimento delle risorse eventualmente necessarie.

ART. 16 – INFORMAZIONE DEI CITTADINI

1. Il Sindaco informa i cittadini dei provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale in ordine al referendum mediante manifesti e nel contempo trasmette copia dei provvedimenti consiliari adottati al comitato dei promotori del referendum.